

Fecondazione la partita rinviata

EMILIO DOLCINI*

Lo scorso 24 ottobre la Corte costituzionale, in udienza pubblica, ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso che aveva per oggetto l'art. 13 della legge n. 40 del 2004: tale norma vieta qualsiasi sperimentazione su embrioni umani, lasciando spazio a ricerche cliniche e sperimentali su embrioni umani solo in quanto siano finalizzate alla tutela della salute e allo sviluppo del singolo embrione.

Da tale disposizione si ricava il divieto di eseguire diagnosi preimpianto sull'embrione, formatosi a seguito della fecondazione in vitro nell'ambito dei trattamenti di fecondazione assistita. Ciò comporta l'impossibilità di conoscere in quella fase l'eventuale presenza nell'embrione di gravissime malattie genetiche, anche quando tale probabilità sia segnalata dalla situazione di salute di uno o di entrambi i componenti della coppia che si sottopone al trattamento. Secondo questa logica, la legge, sempre all'art. 13, fa espresso divieto di ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni: la legislazione sull'aborto non esclude invece che, successivamente all'impianto, una volta riconosciuta la presenza di quella stessa malattia, si possa procedere all'interruzione della gravidanza, nel rispetto delle condizioni fissate dalla legge 194 del 1978.

Questi, in estrema sintesi, i termini della questione giuridica sottoposta alla Corte costituzionale. La risposta della Corte è stata nel senso della inammissibilità della questione. Questione inammissibile, nel linguaggio del diritto, non significa questione impensabile, o aberrante nel merito: significa questione posta in una forma o in un contesto sbagliato.

Le motivazioni che hanno indotto la Corte a pronunciarsi per l'inammissibilità al momento non sono note: verranno esplicitate in un momento successivo, nella forma dell'ordinanza. Va sottolineato che di ordinanza si tratterà, non di sentenza: dunque, un provvedimento scarno, che si limiterà a spiegare perché la Corte ha ritenuto di non entrare nel merito della questione.

Ed è proprio questo il punto che preme mettere in evidenza. Dichiarando l'inammissibilità di una questione, la Corte costituzionale non prende posizione sulla fondatezza o meno del quesito che le è stato sottoposto. Afferma di non poterlo esaminare, per quella volta, per ragioni che possono essere le più svariate: ad esempio, la Corte potrebbe ritenere la questione irrilevante rispetto al caso concreto in cui è stata sollevata, o potrebbe censurare i termini in cui la questione è stata prospettata, magari assumendo che le norme impugnate siano state mal interpretate da quel giudice.

Quali ragioni siano state ritenute fondanti in questo caso dalla Corte, ribadisco, lo sapremo in seguito. Potranno persuadere o no. Certamente, non si può attribuire alla Corte una presa di posizione a favore della legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 40 del 2004: la Corte ha lasciato la questione del tutto impregiudicata. Per usare una metafora calcistica (si usa farlo da qualche tempo a questa parte...), si potrebbe dire che la partita è stata rinviata per impraticabilità del campo. Direbbe il falso chi asserisse che la partita è stata giocata; e anzi che è stata vinta dalla squadra A piuttosto che dalla squadra B.

E allora ci dovrebbero essere risparmiate affermazioni, come quelle lette e sentite in questi giorni, secondo le quali la Corte costituzionale, dopo il corpo elettorale, si sarebbe pronunciata per l'intangibilità della legge 40 del 2004.

*Ordinario di Diritto penale
Università di Milano*

